



Regolamento per la certificazione di  
imprese che svolgono le attività di  
cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di  
esecuzione (UE) 2015/2067

In vigore dal 01 Ottobre 2023

RINA  
Via Corsica 12  
16128 Genova - Italia

tel +39 010 53851  
fax +39 010 5351000  
web site: [www.rina.org](http://www.rina.org)

---

Regolamenti tecnici



## INDICE

CAPITOLO 1 - GENERALITÀ .....	3
CAPITOLO 2 - NORME DI RIFERIMENTO .....	3
CAPITOLO 3 - RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE .....	4
CAPITOLO 4 - PERIODO DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE E SORVEGLIANZA .....	8
CAPITOLO 5 - RINNOVO DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE .....	10
CAPITOLO 6 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE .....	10
CAPITOLO 7 - TRASFERIMENTO DEL CERTIFICATO .....	11
CAPITOLO 8 - RECLAMI .....	11
CAPITOLO 9 - CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	12



## **CAPITOLO 1 - GENERALITÀ**

### **1.1**

Il presente Regolamento illustra le procedure applicate da RINA per la certificazione delle imprese che svolgono:

- le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento, di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067. Il presente Regolamento non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di produzione delle apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento, di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008. Il presente Regolamento non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di produzione di contenitori o relativi componenti di impianti fissi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

### **1.2**

L'accesso alla certificazione è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo. Per l'attività certificativa RINA applicherà le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.

### **1.3**

La certificazione rilasciata da RINA è riferita all'Organizzazione indicata nel certificato, dove per Organizzazione si intende una società, impresa, "impresa individuale", ditta, ente o associazione, giuridicamente riconosciuta o meno, pubblica o privata, che possieda proprie funzioni ed una sua amministrazione. Per Organizzazioni con più unità operative, una singola unità operativa può essere definita come Organizzazione.

### **1.4**

La terminologia usata nel presente Regolamento è quella riportata nelle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

## **CAPITOLO 2 - NORME DI RIFERIMENTO**

### **2.1**

Le norme applicabili ai fini della certificazione in oggetto sono:

- Regolamento (UE) N. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati ad effetto serra;
- Regolamento di esecuzione (UE) N. 2015/2067 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- Regolamento (CE) N.304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n.842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, concernente le modalità di attuazione del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra, di seguito definito DPR 146/2018;



- Documento ACCREDIA, " Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146.
- DM n. 9 del 29/01/2019

## **CAPITOLO 3 - RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE**

### 3.1

Le Organizzazioni che desiderino ottenere la suddetta certificazione devono inviare a RINA il documento "Contratto per la certificazione" debitamente compilato, che riporta, tra le altre, le seguenti indicazioni:

1. nome dell'Organizzazione;
2. partita iva/codice fiscale
3. attestato di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (art.15 del DPR 146/2018)
4. indirizzo della sede principale e delle eventuali sedi periferiche;
5. norma di riferimento;
6. numero delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa;
7. fatturato specifico relativo alle attività oggetto del presente regolamento (presunto in fase di certificazione iniziale)

### 3.2

Al ricevimento della richiesta di certificazione, RINA invia all'Organizzazione, per iscritto, la conferma di accettazione della richiesta stessa e comunica il nominativo della persona di riferimento della pratica di certificazione; l'Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tale referente, giustificandone i motivi.

La richiesta dell'Organizzazione e la relativa accettazione da parte di RINA formalizzano contrattualmente gli interventi di RINA che saranno espletati secondo il presente Regolamento.

Il contratto stipulato tra RINA e l'Organizzazione comprende:

- a) la visita di valutazione e l'eventuale rilascio della certificazione;
- b) le successive attività di sorveglianza annuale e rinnovo quinquennale.

RINA può richiedere a sua discrezione, per esame, anche altri documenti, a supporto delle informazioni ricevute in precedenza, giudicati importanti ai fini della certificazione in oggetto. RINA si riserva la possibilità di rifiutare la richiesta certificazione, in tal caso verranno inviate per iscritto le motivazioni all'Organizzazione.

### 3.3

RINA effettua la verifica di prima certificazione, della durata minima di 2 ore (esclusi i tempi di trasferimento) presso una unità locale dell'Organizzazione.

Durante la verifica di valutazione, l'Organizzazione deve dimostrare di avere la competenza e la struttura sufficiente per svolgere l'attività per la quale è richiesta la certificazione.

#### 3.3.1

L'Organizzazione deve rendere disponibile l'attestato di iscrizione nel Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 in corso di validità.

#### 3.3.2

L'Organizzazione deve impiegare personale certificato, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume d'attività previsto nella misura di almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o una persona fisica in possesso di certificato ai



sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008. A tale fine, l'Organizzazione deve indicare i nominativi e il numero di certificato del sopra menzionato personale.

Il criterio utilizzato per stabilire il numero sufficiente di personale certificato è basato sul calcolo del rapporto tra il fatturato medio (della specifica attività oggetto della certificazione) dell'Organizzazione degli ultimi 3 anni, ove applicabili, e il reddito procapite di riferimento del settore.

Ogni 200.000 euro di fatturato legato all'attività di installazione, manutenzione, riparazione assistenza e smantellamento delle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, di pompe di calore fisse e di apparecchiature di protezione antincendio, ci si deve aspettare che l'impresa impieghi una persona certificata.

Nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali.

L'Organizzazione deve produrre apposita dichiarazione firmata dal legale rappresentante o da persona formalmente delegata, ai sensi del D.P.R.n.445/2000 (artt. 47 e 76).

### 3.3.3

L'Organizzazione deve dimostrare che il personale impegnato nelle attività per cui è richiesta la certificazione abbia a disposizione le attrezzature, gli strumenti, le procedure necessarie per svolgerle, mantenga un elenco delle attrezzature e degli strumenti con le necessarie istruzioni circa la loro manutenzione e taratura rispettando le disposizioni indicate nella Circolare Informativa Accredia DC n.12/2020 del 05/06/2020 relativa alla congruità delle strumentazioni attrezzature e apparecchiature utilizzate

### 3.3.4

L'Organizzazione deve disporre di procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa)



### 3.4

Al termine della visita di valutazione è consegnato all'Organizzazione un rapporto di valutazione, sul quale sono riportate le eventuali non conformità riscontrate e le raccomandazioni proposte.

L'Organizzazione può annotare, su un apposito spazio del rapporto, sue eventuali riserve od osservazioni, in merito ai rilievi espressi dai tecnici RINA.

Il contenuto di tale rapporto è successivamente confermato da RINA tramite una comunicazione scritta.

In assenza di comunicazione scritta da parte RINA, il rapporto si ritiene confermato dopo cinque giorni lavorativi dalla sua consegna all'Organizzazione.

L'Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità segnalate sul rapporto di cui sopra, deve proporre a RINA, entro la data indicata sul rapporto stesso, le necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione.

L'accettazione di tali proposte e dei tempi previsti per l'attuazione è comunicata per iscritto da RINA all'Organizzazione.

L'efficacia delle azioni intraprese può essere verificata da RINA su base documentale o nel corso delle verifiche ispettive di cui al capitolo 4.

In presenza di rilievi di tipo A (vedi paragrafo successivo) il processo di certificazione è sospeso; nel caso di altri rilievi, la cui numerosità, a giudizio del gruppo di valutazione sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del sistema, il processo di certificazione è ugualmente sospeso.

In tali casi, entro tre mesi, RINA può effettuare una verifica supplementare finalizzata ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale verifica il processo di certificazione riprende.

Qualora il suddetto termine sia superato, l'Organizzazione è sottoposta a completo riesame entro un termine di sei mesi dalla data del rilievo.

Trascorso il suddetto periodo di sei mesi senza conclusione positiva della valutazione, RINA può considerare chiusa la pratica di certificazione, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In tali casi l'Organizzazione che desidera proseguire con la certificazione RINA deve presentare una nuova richiesta e ripetere l'iter certificativo.

I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere variati, a giudizio di RINA, su richiesta motivata dell'Organizzazione.

#### 3.4.1

I rilievi relativi all'oggetto della certificazione sono suddivisi secondo le seguenti tipologie:

- a) Rilievi di tipo A (non conformità maggiori):
  - la totale assenza di considerazione di uno o più requisiti delle norme di riferimento;
  - il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento;
  - una situazione tale da provocare una grave deficienza nell'attività dell'Organizzazione.
- b) Rilievi di tipo B (non conformità minori):
  - condizione che, a giudizio del valutatore RINA, sulla base della propria esperienza, sia tale da non provocare una grave deficienza nell'attività dell'Organizzazione.
- c) Rilievi di tipo C (raccomandazioni, osservazioni):
  - suggerimenti allo scopo di migliorare l'attività dell'Organizzazione, che non hanno diretta attinenza con le prescrizioni delle norme di riferimento.

### 3.5

L'esito della valutazione viene inoltrato a RINA per la verifica indipendente e la decisione per il rilascio del certificato; in caso di esito positivo, previa verifica dell'iscrizione dell'Organizzazione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate,



RINA rilascia uno specifico certificato che attesta che l'Organizzazione è in possesso dei requisiti indicati nelle norme di riferimento.

Entro 10 giorni dal rilascio del certificato, RINA inserisce per via telematica nella sezione apposita del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, le informazioni relative alle Organizzazioni che hanno ottenuto detto certificato e le informazioni (nominativi e numero di certificato) relative al personale impiegato per le attività oggetto di certificazione.

Il certificato contiene almeno i seguenti dati:

- a) numero del certificato RINA
- b) ragione sociale dell'impresa e indirizzo della sede legale
- c) la dicitura "Impresa" o "Impresa"
- d) attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere;
- e) le norme di certificazione applicabili;
- f) data di rilascio, emissione corrente, data di scadenza e firma.

### 3.6 Requisiti specifici della "Impresa individuale"

#### 3.6.1

Nei casi in cui il titolare dell'impresa coincida con l'unica persona certificata e sia in possesso di un certificato per la categoria I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o di un certificato per il Regolamento (CE) n. 304/2008), RINA può rilasciare la certificazione come "Impresa individuale" mediante un iter di certificazione che prevede l'esame della sola documentazione, a condizione che:

- L'impresa:
  - sia iscritta al Registro Imprese come impresa individuale (INDICAZIONE IN VISURA CAMERALE);
  - sia iscritta come impresa al Registro telematico nazionale di cui all'art. 15 del D.P.R. n.146/2018;
  - abbia un fatturato specifico inferiore a 200.000 €. L'impresa, in fase di certificazione iniziale, deve comunicare a RINA un volume d'attività presunto, relativo all'attività che intenderà svolgere.

Il titolare della "Impresa individuale" deve fornire a RINA la seguente documentazione richiamata in una autodichiarazione redatta in conformità agli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- evidenza dell'iscrizione come "persona" al Registro telematico nazionale di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 146/2018
- evidenza del possesso di un certificato in corso di validità ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 146/2018 per le attività nelle quali l'"Impresa individuale" intende operare
- dichiarazione, in fase di sorveglianza e rinnovo, di essere l'unica persona certificata che l'impresa impiega per lo svolgimento delle attività oggetto di certificazione
- evidenza della disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività per cui è stata rilasciata la certificazione come persona; garantendo il mantenimento della catena metrologica dove applicabile;
- evidenza della disponibilità di procedure e/o istruzioni operative aggiornate utilizzate per operare;
- evidenza della capacità di saper gestire gli eventuali reclami e ricorsi;
- in fase di sorveglianza e rinnovo evidenza che l'impresa individuale certificata abbia svolto interventi nel corso degli ultimi 12 mesi; in attesa dell'attivazione della Banca Dati, l'impresa individuale certificata può inviare una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti durante gli ultimi 12 mesi inerenti il campo di applicazione del certificato. NOTA: qualora l'impresa individuale



certificata non abbia effettuato interventi durante gli ultimi 12 mesi, RINA manterrà comunque il certificato in stato di validità. Nella successiva sorveglianza, l'impresa individuale certificata dovrà fornire evidenza a RINA di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato

### 3.6.2

Per il mantenimento della validità della certificazione, nell'arco dei cinque anni di validità sono previste verifiche di sorveglianza e rinnovo su base documentale

L'"Impresa individuale" certificata dovrà inviare a RINA, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della verifica, le evidenze documentali indicate al capitolo 3.6.1 del presente Regolamento

Durante il periodo di validità della certificazione, l'"Impresa individuale" che ricade nei requisiti di "Impresa", almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, può rivolgersi a RINA per chiedere la modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di "Impresa", restituendo opportunamente compilata una nuova domanda di certificazione relativa al cambiamento di tipologia da "impresa individuale" a "impresa" con le evidenze documentali lì richiamate e, in caso di accettazione della domanda da parte di RINA, sarà necessario eseguire una verifica ispettiva presso una unità locale dell'Organizzazione.

L'esito della valutazione viene inoltrato a RINA per la verifica indipendente e la decisione per il rilascio del certificato aggiornato in caso di esito positivo.

## CAPITOLO 4 - PERIODO DI VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE E SORVEGLIANZA

### 4.1

Il Certificato ha validità per un periodo di cinque anni a partire dalla data di delibera per la certificazione nel caso in cui RINA valuti positivamente le informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione.

L'Organizzazione deve informare RINA circa ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attività e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione dell'impresa.

### 4.2

Nell'arco dei cinque anni di validità della certificazione, RINA effettua verifiche annuali documentali del mantenimento della competenza dell'Organizzazione.

RINA, entro i 60 giorni antecedenti alla scadenza annuale della sorveglianza invia all'Organizzazione una comunicazione per richiedere la documentazione necessaria al mantenimento della certificazione e l'Organizzazione, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza deve inviare a RINA una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 relativa a:

1. fatturato specifico degli ultimi 12 mesi relativo alle attività coperte da certificazione;
2. evidenza che l'impresa certificata abbia svolto interventi nel corso degli ultimi 12 mesi mediante l'invio di un documento estratto dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018. **NOTA:** qualora l'impresa certificata non abbia effettuato interventi durante gli ultimi 12 mesi, RINA manterrà comunque il certificato in stato di validità. Nella successiva sorveglianza, l'impresa certificata dovrà fornire evidenza a RINA di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato, in caso contrario RINA sospenderà il certificato per 6 mesi al termine dei quali, in mancanza del suddetto documento, procederà con la revoca della certificazione
3. l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, nella misura di almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o una persona fisica in possesso di certificato ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008 corredato dai relativi riferimenti





al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito nel corso degli ultimi 12 mesi (almeno una persona certificata ogni 200.000 euro di fatturato specifico, vedi par. 3.3.2), RINA si riserva di effettuare il controllo della validità della certificazione delle persone fisiche, mediante consultazione del registro telematico;

4. la conferma della disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica;
5. i riferimenti, eventualmente aggiornati, delle procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
6. informazioni su eventuali reclami e/o ricorsi sulla esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

In assenza parziale o totale della documentazione sopra indicata, RINA sospenderà la certificazione entro 10 giorni successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza.

Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, l'impresa non trasmette la documentazione sopra indicata, RINA revocherà il certificato. L'impresa, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione (ripetizione della verifica di certificazione).

Per eventuali approfondimenti/gestione segnalazioni, RINA può comunque richiedere all'Organizzazione di sostituire uno degli esami documentali con una verifica presso la sede e/o il luogo di intervento.

Entro 10 giorni dal rilascio di tale dichiarazione, RINA inserisce per via telematica nella sezione apposita del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, l'esito degli accertamenti (sussistenza o meno della certificazione).



## **CAPITOLO 5 - RINNOVO DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE**

### **5.1**

Al termine del periodo di validità, il rinnovo della certificazione dell'Organizzazione avviene mediante una verifica ispettiva presso una unità locale dell'impresa.

Almeno 60 giorni prima della scadenza del certificato, l'impresa dovrà richiedere il rinnovo.

La verifica in campo avverrà valutando i seguenti elementi:

1. fatturato specifico degli ultimi 12 mesi relativo alle attività coperte da certificazione
2. evidenza che l'impresa certificata abbia svolto interventi nel corso degli ultimi 12 mesi mediante l'invio di un documento estratto dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.
3. l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, nella misura di almeno una persona fisica in possesso di certificato per la Categoria I ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o una persona fisica in possesso di certificato ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008 corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito nel corso degli ultimi 12 mesi (almeno una persona certificata ogni 200.000 euro di fatturato specifico, vedi par. 3.3.2)
4. la conferma della disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica
5. le procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
6. una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

L'esito della valutazione viene inoltrato a RINA per la verifica indipendente e la decisione per il rinnovo del certificato; in caso di esito positivo RINA rilascia la versione aggiornata del certificato che attesta che l'Organizzazione continua ad essere in possesso dei requisiti indicati nelle norme di riferimento.

Entro 10 giorni dal rinnovo del certificato, RINA inserisce per via telematica nella sezione apposita del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, le informazioni relative alle Organizzazioni che hanno rinnovato detto certificato e le informazioni (nominativi e numero di certificato) relative al personale impiegato per le attività oggetto di certificazione.

## **CAPITOLO 6 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE**

### **6.1**

RINA può sospendere per un periodo di 6 mesi, e/o revocare la certificazione all'Organizzazione al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) non osservanza delle prescrizioni previste dai documenti contrattuali;
- b) fondato reclamo scritto per inadempienze verso terzi;
- c) mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento e il rinnovo della certificazione;
- d) mancato pagamento delle quote di iscrizione/mantenimento;
- e) ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dall'Organizzazione all'atto della certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l'immagine del RINA e delle parti coinvolte;



f) formale richiesta da parte dell'Organizzazione.

Le revocche e le sospensioni delle certificazioni sono inserite per via telematica nella sezione apposita del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, entro 10 giorni dalle suddette decisioni.

Se durante il periodo di 6 mesi di sospensione della certificazione, l'Organizzazione fornisce a RINA le adeguate evidenze documentali relative alla risoluzione delle condizioni che hanno portato alla sospensione della certificazione, questa verrà ripristinata sul Registro telematico nazionale e ne verrà data comunicazione all'Organizzazione. In caso contrario RINA provvederà alla revoca definitiva della certificazione e l'Organizzazione dovrà avviare un nuovo iter di certificazione (ripetizione della verifica di certificazione).

## 6.2

L'avvenuto annullamento del certificato è notificato per iscritto con lettera raccomandata all'Organizzazione.

L'Organizzazione cui venga annullata la certificazione deve restituire a RINA il relativo certificato.

L'Organizzazione che dopo l'annullamento intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter.

## 6.3

L'Organizzazione certificata non può far uso del/i certificato/i e sue/loro copie quando la certificazione stessa è stata annullata.

# CAPITOLO 7 - TRASFERIMENTO DEL CERTIFICATO

## 7.1

Qualora un'Organizzazione, già in possesso di certificazione in corso di validità emessa da altro Organismo diverso da RINA, presenti domanda di certificazione specificando la tipologia "TRASFERIMENTO DA ALTRO ENTE" deve rendere disponibile a RINA la seguente documentazione:

- evidenza dello stato di validità del certificato verificato attraverso il Registro telematico nazionale;
- dichiarazione del CAB (ente di certificazione) cedente circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti dell'impresa, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi;
- una dichiarazione resa dall'impresa, in conformità agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della certificazione.

Il contratto tra RINA e l'Organizzazione è gestito con le stesse modalità riportate al Capitolo 3, in funzione dell'estensione dell'attività di verifica.

A completamento con esito favorevole dell'attività sopra riportata, RINA emetterà un certificato riportando la data di primo rilascio e di scadenza del precedente ente di certificazione dandone a questi comunicazione per procedere, entro 10 giorni, alla revoca del proprio certificato sul Registro telematico nazionale.

Qualora non si presentassero le condizioni per procedere al trasferimento della certificazione, dovrà essere avviato un iter di "nuova certificazione".

# CAPITOLO 8 - RECLAMI

## 8.1

L'Organizzazione deve garantire una registrazione di tutti i reclami eventualmente presentati relativamente all'attività oggetto delle norme elencate nel Capitolo 2.

In occasione delle attività di verifica, RINA può richiedere all'Organizzazione evidenza di tali registrazioni.



## **CAPITOLO 9 - CONDIZIONI CONTRATTUALI**

Per le condizioni contrattuali e per quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Documento RINA "Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale", disponibile sul sito [www.rina.org](http://www.rina.org).



Pubblicazione: RC/C 82

Edizione Italiana

RINA  
Via Corsica 12  
16128 Genova - Italia

tel +39 010 53851  
fax +39 010 5351000  
web site: [www.rina.org](http://www.rina.org)

---

Regolamenti tecnici